

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 24 maggio 2023, n. 154
Cooperativa Sociale San Bernardo a.r.l. Onlus - Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n.9/2017 e ss.mm.ii., R.R. n. 5/2019 e D.G.R. n. 793/2019, con prescrizione, per un Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019 con dotazione di n.30 posti, denominato "La Vita è bella" sito in Monopoli alla via Aldo Moro n.83/85

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente ad interim della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.
In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dispone:

- **all'articolo 3** che: *"Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo: (...)) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio- sanitarie di proprio competenze (...)"*;
- **all'articolo 8**, *"1.Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al Comune.
2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impiegare nella struttura (omissis) 5. La Regione e il Comune avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro 90 giorni dalla data di conferimento dell'incarico", tra cui quello oggetto del presente provvedimento"*;
- **all'art. 29, commi 6**, che:
"6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:
 - a) *articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);*
 - b) *articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico);*

- c) articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);
- d) articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);
- e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);
- f) articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico);
- g) articolo 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani);
- h) articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);
- i) articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata);
- i bis) articolo 67 (Residenza sociale assistenziale per anziani), continuano ad applicarsi relativamente alle RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard di personale previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), nonché le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:
- 1) il fabbisogno regionale di strutture;
 - 2) i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;
 - 3) i requisiti per l'accreditamento istituzionale".

La medesima L.R. n.9/2017 e ss.mm.ii. all'art. 29 comma 7 dispone che nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, le istanze di autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi dell'articolo 49 della l.r. 19/2006 per le strutture socio-sanitarie sopra elencate, sono dichiarate inammissibili. Sono fatte salve le istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture di cui al comma 6 realizzate dalle AASSLL, dai comuni o dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), o dai soggetti privati con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), della Regione e/o dei comuni, o quelle relative al completamento e alla trasformazione di strutture socio-assistenziali già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge che siano in possesso dei pareri positivamente espressi dagli organi competenti, rilasciati antecedentemente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge."

Con riferimento alla struttura in oggetto, in data 9/2/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 5 del 21/01/2019 ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili – Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili." (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 4/2007.

Conseguentemente all'entrata in vigore del R.R. n.5/2019, alle strutture ex art. 60 R.R. n.4/2007, si applicano le procedure autorizzative di cui alla L.R. n.9/2017 e ss.mm.ii., tra cui, in particolare, l'art.7, commi 1 e 2, ai sensi dei quali:

"1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1".

Il suddetto R.R. n. 5/2019 prevede all'art. 9 commi 2 e 3 (Determinazione del fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), che:

"2 Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, il fabbisogno di posti letto in regime residenziale di mantenimento e di posti in regime semiresidenziale di mantenimento per disabili è stabilito in misura pari a:

a) numero dei posti letto/posti di cui al successivo articolo 10, comma 1 con l'aggiunta di:

i. trenta per cento (30%) di posti letto aggiuntivi di nuclei di mantenimento per disabili

ii. trenta per cento (30%) di posti semiresidenziali aggiuntivi di nuclei di mantenimento

per disabili distribuiti su base distrettuale e tenendo conto dei distretti sociosanitari carenti o parzialmente carenti di posti.;

3. In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali:

d) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 2/5/2019, ad oggetto "R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 – Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all'esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento", pubblicata sul B.U.R.P. del 24/5/2019, è stato previsto, tra l'altro, quanto segue:

SEZIONE 1 - TIPOLOGIA DI NUCLEI PER I QUALI SI PUÒ RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

- alla "Sezione 1 – Tipologia di nuclei per i quali si può richiedere l'autorizzazione all'esercizio – R.R. n. 5/2019 – Fabbisogno Centro diurni disabili":

1) Centro diurno per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.

I posti di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del R.R. n. 5/2019 potranno richiedere l'autorizzazione all'esercizio come Centro diurno per disabili, nel limite massimo di 30 posti come previsto dall'art. 3 del R.R. n. 5/2019. A tal riguardo, il progetto ammesso a finanziamento ed effettivamente realizzato deve espressamente indicare il numero dei posti di Centro diurno ex art. 60 R.R. n. 4/2007 che saranno oggetto dell'autorizzazione all'esercizio come Centro diurno disabili;(…) *Per i dettagli sulla presentazione delle istanze ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi della LR. n. 9/2017 e s.m.i. si rinvia agli allegati al presente provvedimento.*

Tuttavia, va precisato da subito che l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale per la realizzazione delle strutture socio sanitarie di cui al presente paragrafo sarà effettuata secondo l'ordine cronologico di arrivo delle richieste, in ragione della riserva di posti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio prevista dai R.R. n. 4/2019 e n. 5/2019 per le strutture in oggetto.

- Nell'allegato A al paragrafo 2 - REQUISITI PER LE STRUTTURE AMMESSE A FINANZIAMENTO DI CUI ALL'ART. 9 COMMA 3, LETT. D) R.R. n. 5/2019 CHE DEVONO RICHIEDERE AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO – RR 5/2019 – Requisiti per gli ex Centri diurno disabili art. 60 R.R. 4/2007 e s.m.i. è previsto specificatamente che:

L' art. 12 del R.R. n. 5/2019 , al paragrafo 12.7 prevede:

“1. I Centri diurni ex art. 60 R.R. 4/2007 e smi realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini dell’istanza per l’autorizzazione all’esercizio come Centri diurni disciplinati dal presente regolamento possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, ma devono dimostrare il possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi minimi e specifici previsti dal presente regolamento relativamente ai nuclei semiresidenziali di mantenimento per disabili.”

Ai sensi del precedente art. 12.7 i requisiti da possedersi all’atto dell’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio sono i seguenti :

- R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A- REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell’art. 14 del R.R. n. 5/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per il Centro diurno disabili di cui all’art. 4 del R.R. n. 5/2019
 - R.R. 4/2007 e s.m.i. - REQUISITI STRUTTURALI
 - art . 36 - requisiti comuni alle strutture
 - art . 60 - requisiti strutturali
 - R.R. n. 5/2019 - ART.6 - REQUISITI MINIMI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO DISABILI
 - 6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno per disabili
 - R.R. n. 5/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO
 - 7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno per disabili
- Al Paragrafo 8 della D.G.R. 793/2019 “R.R. n.5/2019 - Procedure per ottenere l’autorizzazione all’esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. da parte delle strutture ammesse a finanziamento”, in merito alla tipologia di finanziamento ammesso si precisa che “Il R.R. n. 5/2019 all’art. 9 comma 3, lettera d) dispone che, ai fini dell’autorizzazione all’esercizio, rientrano nel fabbisogno di posti letto/posti semiresidenziali, anche se in esubero rispetto ai parametri di cui al comma 2 dello stesso art. 9, i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del regolamento.

Per contributo con fondi FESR s’intendono quei contributi ammessi ed erogati per l’intero importo oggetto di ammissione, e comunque quei contributi non oggetto di provvedimento di revoca, per la realizzazione di strutture sociosanitarie, come innanzi dichiarate, dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati a valere sull’ Azione 3.2 del PO FESR 2007-2013 o sull’Azione 9.10 - 9.11 del POR Puglia 2014-2020, a condizione che il contributo sia stato ammesso a finanziamento prima dell’entrata in vigore della L.R. n. 9/2017 (ovvero prima del 2 maggio 2017) e nel limite dei posti letto/posti semiresidenziali espressamente previsti nel progetto ammesso a contributo.(...)”

- Quanto ai requisiti strutturali, si precisa che il legale rappresentante della società Cooperativa Sociale San Bernardo a.r.l. Onlus ha dichiarato nel modello di domanda che non intende avvalersi della deroga relativa al possesso dei requisiti strutturali previsti dal R.R. n. 4/2007 e s.m.i e di possedere i requisiti strutturali previsti dal R.R. n. 5/2019 che all’art. 6.1 “Requisiti minimi strutturali del centro diurno per disabili” prevede:

“La struttura deve, in ogni caso, garantire:

- *un ambiente sicuro e protesico per l’utenza a cui il Centro fa riferimento*

- congrui spazi destinati alle attività, non inferiori a complessivi 250 mq per 30 utenti, inclusi i servizi igienici e le zone ad uso collettivo;
- zone ad uso collettivo, suddivisibili anche attraverso elementi mobili, per il ristoro, le attività di socializzazione e ludico-motorie con possibilità di svolgimento di attività individualizzate;
- una zona riposo distinta dagli spazi destinati alle attività, con almeno una camera con n. 2 posti letto per il sollievo per la gestione delle emergenze;
- autonomi spazi destinati alla preparazione e alla somministrazione dei pasti, in caso di erogazione del servizio;
- spazio amministrativo;
- linea telefonica abilitata a disposizione degli/le utenti;
- servizi igienici attrezzati: - 2 bagni per ricettività fino a 20 posti, di cui uno destinato alle donne; - 3 bagni per ricettività oltre 20 posti, di cui uno riservato in rapporto alla ricettività preventiva uomini/donne.
- un servizio igienico per il personale.

Tutti i servizi devono essere dotati della massima accessibilità.”

Per tutto quanto sopra rappresentato, ai sensi dell'art.7 della L.R. n.9/2017, è stato espresso con Atto Dirigenziale n.71 del 11/03/2020 parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Monopoli in relazione all'istanza della società Cooperativa Sociale San Bernardo, per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno disabili di cui al RR 5/2019 con dotazione di n. 30 posti, denominato "Centro diurno socio-educativo e riabilitativo San Bernardo La Vita è bella", da realizzarsi nel Comune di Monopoli (Ba) alla via Aldo Moro n. 83 e 85; con la precisazione che:

"I. La società Cooperativa Sociale San Bernardo arl Onlus è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata in atti (Relazione tecnica illustrativa e Planimetria aggiornata) ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019 e DGR n. 793/2019;

II. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Monopoli, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dalla società Cooperativa Sociale San Bernardo arl Onlus alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, oltre alla presenza dei requisiti prescritti per legge, anche che il finanziamento oggetto di ammissione sia stato, nelle more, erogato per l'intero importo e che non sia stato oggetto di revoca;

III. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 30 posti si rinvia all'art. 7.4 del R.R. n. 5/2019;

IV. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art.7 per l'adozione del provvedimento; scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi ostativi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria.”

Con successiva pec del 8 aprile 2020 il Comune di Monopoli - Area I Affari e Sviluppo Locale – S.u.a.p.,

trasmetteva nota prot. n. 22390 del 8 aprile 2020 con cui richiedeva all'Area Organizzativa III, Edilizia e Lavori Pubblici, di effettuare le verifiche previste dall'art.7 comma 1 della L.R. 9/2017;

Con nota prot. AOO183/007338 del 12/05/2020 avente ad oggetto "*DD n.71 del 11 marzo 2020 – Diffida*", lo scrivente Servizio precisava che "*il Comune, avrebbe dovuto effettuare le verifiche di competenza prima di trasmettere gli atti alla Regione*" come si evince dall'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e "*Alla luce dei fatti suesposti si INVITA e DIFFIDA, il Comune di Monopoli, a effettuare le verifiche di cui all'art.7 della LR 9/2017 e a tramettere alla Regione documentazione probante lo svolgimento dell'attività di controllo suddetta entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla ricezione della presente, preavvisando che in difetto la Regione si troverà nella necessità di ritirare in autotutela la DD. n.71 del 11.03.2020*";

Successivamente con nota prot. n. 0028818 del 15/05/2020, il Comune di Monopoli forniva chiarimenti e precisazioni allo scrivente Servizio in merito alla surriferita nota di diffida della Regione Puglia prot. n. AOO183/007338 del 12 maggio 2020;

Con nota prot. n. 31969 del 3/06/2020, l'Ufficio Sportello Unico Edilizia del Comune di Monopoli dichiarava la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia;

Con Atto Dirigenziale n. 744 del 17/06/2020, il Comune di Monopoli rilasciava, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.9 del 2017, l'autorizzazione alla realizzazione per un Centro diurno disabili - ex art.60 RR 4/2007 - denominato "La Vita è bella" per n.30 posti nel Comune di Monopoli in via Aldo Moro n.83/85.

L'intervento di cui trattasi riguarda un Centro diurno disabili ex art. 60 R.R. n.4/2007 ammessa a finanziamento APQ "Benessere e Salute" FSC 2007-2013, ricadente nell'ambito di applicazione del comma 7, art. 29, L.R. n. 9/2017.

Con istanza trasmessa con Pec allo scrivente servizio, in data 28/07/2020, la società Cooperativa Sociale Onlus a.r.l. San Bernardo, in persona del suo legale rappresentante, trasmetteva a questa Sezione l'istanza di autorizzazione all'esercizio formulata secondo il modello di domanda AUT1 - strutture ammesse a finanziamento pubblico - allegato alla DGR n.793 del 02.05.2019, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per il Centro diurno disabili denominato "*Centro diurno Socio-educativo e riabilitativo San Bernardo La Vita è bella*" per n. 30 posti, ubicato nel Comune di Monopoli alla Via Aldo Moro n.83/85.

All'istanza veniva allegata la seguente documentazione:

1. Domanda per autorizzazione all'esercizio di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti non autosufficienti RR n.4/2019 o soggetti disabili RR. n.5/2019 – Strutture ammesse a finanziamento pubblico (allegato AUT-1 della DGR 793/2019);
2. Atto di autorizzazione alla realizzazione n. 744 del 17/06/2020;
3. Segnalazione certificata di agibilità del 24/01/2019;
4. Dichiarazione di conformità dell'opera al progetto e sua agibilità;
5. Dichiarazione di non assoggettabilità alle norme di prevenzione incendi di cui al DPR 1/08/2011 n. 151;
6. Documento d'identità del legale rappresentante Sig. Giuseppe Natale, in qualità di legale rappresentante della società;
7. Segnalazione certificata di inizio attività;
8. Relazione tecnica di asseverazione;
9. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal Sig. Natale Giuseppe in data 8/07/2020 concernente:
 - "- il possesso dei requisiti generali, minimi e specifici previsti dal R.R. 5 del 2019;
 - il possesso dei requisiti strutturali generali di cui al RR n.5/2019;
 - l'affidamento della responsabilità sanitaria al dott. Vincenzo Di Donna nato (...) a (...) laureato in Medicina e Chirurgia presso la II Università degli Studi di Napoli il 22.10.2002, con specializzazione in Chirurgia Vascolare ma esperienza di servizio in strutture dedicate

ad attività riabilitative- (...) iscritto dal 21/04/2009 all'Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di Barletta –Andria-Trani (Ordine della provincia di Barletta-Andria-Trano) n.0000001378;
- *il numero e le qualifiche del personale in organico nella struttura distinto per tipologia e numero di nuclei nel rispetto delle previsioni di cui alle sezioni requisiti minimi organizzativi e requisiti minimi organizzativi di cui al regolamento regionale.”;*

Con nota prot. n. AOO 183/10955 del 5/07/2021 la Regione, in riscontro alla predetta richiesta di autorizzazione all'esercizio, invitava il Dipartimento di prevenzione della Asl di Bari, ad effettuare idoneo sopralluogo, ai sensi dell'art. 8 commi 3 e 5 L.R. n.9 del 02/05/2017 ss.mm.ii., presso la sede del Centro diurno socio educativo e riabilitativo San Bernardo denominato “La Vita è bella”, sita in Monopoli in Via Aldo Moro n.83/85 finalizzato alla verifica dei requisiti generali, minimi e specifici previsti dal R.R. n. 5/2019.

Con provvedimento prot. n. 41629 del 25/03/2022, in riscontro alla nota di incarico, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Bari ha trasmesso, ad esito del sopralluogo ai fini della verifica dei requisiti minimi, organizzativi e strutturali per l'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art 8 comma 3 della L.R. n. 9 del 2017, scheda delle operazioni di verifica.

Nella predetta scheda, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Bari rilasciava il richiesto parere esprimendo “*giudizio FAVOREVOLE d'esito di verifica ovvero di soddisfacimento delle singole evidenze per autorizzazione all'esercizio e alla sussistenza dei requisiti minimi e specifici previsti dal Reg. Reg. n°5/2019 ed ai sensi dell'art. 24 della L.R.n.9 del 2 maggio 2017 e s.m.i. per CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO per DISABILI per n° 30 fruitori, con denominazione all'insegna “LA VITA E' BELLA” avente sede in Monopoli alla via Aldo Moro n.83/85”*, allegando la seguente documentazione:

- Planimetria del Centro diurno socio educativo e riabilitativo denominato “La vita è bella”;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione del 5/02/2019 con cui il legale rappresentante della società dichiarava che “*il centro diurno socio-educativo per disabili La Vita è bella – art.60 RR n.4/2007;*
 - *È ubicato in Monopoli – cap 70043- Viale Aldo Moro n.83/85;*
 - *Titolo di godimento: PROPRIETÀ PRIVATA, giusto atto di acquisto Rep. 131862 – racc. 42084 – Reg. a Bari il 28.03.2013 n. 8746 – Serie 1T del Notaio Roberto Carino di Monopoli – intestato a Coop. San Bernardo- Latiano.”;*
- Segnalazione certificata per l'agibilità;
- Perizie asseverate dell'immobile sito a piano terra in via Aldo Moro, 83-85 in Monopoli di proprietà della Cooperativa Sociale San Bernardo;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 16.03.2022 resa in conformità dell'art.47 del DPR 28.12.2000 n.445;
- Documento di identità del Sig. Giuseppe Natale, in qualità di legale rappresentante della società;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 16.03.2022 resa in conformità dell'art.47 del DPR 28.12.2000 n. 445, nella quale il legale rappresentante della società dichiarava che “*il medico specialista con funzioni di Coordinatore Sanitario del Centro Diurno disabili, giusto contratto e documenti allegati, è il dott. Michele Saccomanno nato a (...) il (...), in possesso di :*
 - *Laurea in Medicina e Chirurgia rilasciata dall'Università La Sapienza di Roma nell'Anno Accademico 1976/77;*
 - *Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia rilasciata dall'Università di Bari nell'anno Accademico 1982/83;*
 - *Specializzazione in terapia Fisica e Riabilitazione rilasciata dall'Università di Milano nell'Anno Accademico 1984/85;*
 - *Iscritto all'Ordine dei Medici della provincia di Brindisi al n. 1087”;*
- Documento di identità del Sig. Michele Saccomanno, in qualità di medico specialista con funzioni di Coordinatore Sanitario;

- Dichiarazione sostitutiva di certificazioni del Dott. Michele Saccomanno, nella quale dichiara il possesso dei titoli di studio;
- Contratto di prestazione professionale stipulato tra la Cooperativa Sociale Onlus San Bernardo a.r.l. e il Dott. Michele Saccomanno. Nel predetto contratto si rileva che *“il dott. Michele Saccomanno, è in possesso della Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia nonché di quella in terapia fisica e della riabilitazione; il dott. Saccomanno si è dichiarato disponibile ad assumere l’incarico in questione sia in qualità di Responsabile Sanitario, sia in qualità di Medico specialista in riabilitazione e fisioterapia, (...)”*; *“Art. 1 La Cooperativa Sociale Onlus San Bernardo a.r.l. conferisce al dott. Michele Saccomanno, l’incarico professionale per svolgere la funzione di Responsabile Sanitario del Centro diurno denominato “la vita è bella”, con sede a Monopoli alla Via Aldo Moro n. 83/85 nonché quello di medico specialista in riabilitazione e fisioterapia presso lo stesso Centro, in ottemperanza di quanto previsto dal Regolamento regionale del 21.01.2019 n.5”*; *“Art.3 L’incarico avrà durata annuale, con decorrenza dal 03.01.2022 al 03.01.2023 e si intenderà annualmente rinnovato, alle medesime condizioni, salvo che (...)”*;
- Impegno di assunzione con contratto a tempo indeterminato per 18 ore settimanali con le mansioni di assistente sociale per la Sig.ra Guenda Ciaccia, con allegato l’attestato di iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali, copia del certificato di laurea, carta di identità e tessera sanitaria della Sig.ra Guenda Ciaccia;
- Impegno di assunzione con contratto a tempo indeterminato full-time con le mansioni di educatore professionale per i Sig.ri Donato Barletta, Rosalba Alo’, Porzia Ippolito, Nicla Laterza, Antonella Menna, Giacomina Vinciguerra, con allegata la copia del certificato di laurea e la carta di identità e/o passaporto;
- Impegno di assunzione con contratto a tempo indeterminato – 18 ore settimanali - con le mansioni di fisioterapista per il Sig. Cosimo Leuzzi, con allegata la copia del certificato di laurea, carta di identità, dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale il Sig. Cosimo Leuzzi dichiara *“di essere iscritto all’ordine tsrm-pstrp prov. Brindisi dal 22/12/2018 al numero 1 e di essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all’Ordine.”*;
- Impegno di assunzione con contratto a tempo indeterminato – 18 ore settimanali - con le mansioni di logopedista per la Sig.ra Valentina Di Terlizzi, con allegata l’autocertificazione del titolo di studio e la carta di identità;
- Impegno di assunzione con contratto a tempo indeterminato full-time con le mansioni di OSS - operatore socio-sanitario - per le Sig.re Leonarda Annese e Gatti Francesca con allegato il documento di identità e la copia dell’attestato di qualifica professionale;
- Impegno di assunzione con contratto a tempo indeterminato per 4 ore settimanali con le mansioni di psicologia per la Sig.ra Luisa Maggio con allegato il documento di identità e la dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito al possesso del titolo di studio dichiarato;

Con riferimento agli impegni di assunzione trasmessi, si richiede l’invio dei relativi contratti stipulati con il personale operante nella struttura.

Posto quanto sopra, si propone di **rilasciare**, ai sensi dell’art.3, comma 3, lett. c) e dell’art.8, co 3 della LR n.9/2017 e ss.mm.ii., R.R. n. 5/2019 e D.G.R. n. 793/2019, alla società Cooperativa Sociale Onlus a.r.l. San Bernardo con sede legale a Latiano, in via Giovanni Carrino n.2, il cui rappresentante legale è il Sig. Giuseppe Natale, **l’autorizzazione all’esercizio** di un Centro diurno per soggetti disabili denominato *“Centro diurno socio-educativo e riabilitativo San Bernardo La Vita è bella”*, ubicata nel Comune di Monopoli alla via Aldo Moro n. 83-85, per un totale di n. 30 posti, di cui il Responsabile sanitario, come dichiarato nella documentazione trasmessa dal Dipartimento di prevenzione della Asl Bari, è il dott. Michele Saccomanno nato il (...) a (...)

laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università La Sapienza di Roma nell'Anno Accademico 1976/77 con specializzazione in:

- Ortopedia e Traumatologia rilasciata dall'Università di Bari nell'anno Accademico 1982/83;
- Terapia Fisica e Riabilitazione rilasciata dall'Università di Milano nell'Anno Accademico 1984/85 ed iscritto all'Ordine dei Medici della provincia di Brindisi al n. 1087;

con la seguente prescrizione da sanare entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto di autorizzazione all'esercizio - pena l'inefficacia del medesimo - il legale rappresentante del Centro diurno disabili in oggetto trasmetterà a questa Sezione ed al Dipartimento di prevenzione della ASL BARI la seguente documentazione:

- I. Copia dei contratti definitivi e/o incarichi del personale impiegato nel Centro diurno disabili in oggetto nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare per tutto il personale impiegato nella struttura;
- II. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge, comprensivo di elenco nominativo di tutto il personale assunto/incaricato con indicazione specifica della data di assunzione e/o conferimento incarico;
- III. Dichiarazione sostitutiva di Atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti soggettivi del Rappresentante Legale del Centro diurno socio educativo e riabilitativo San Bernardo "La Vita è bella", in cui si dichiara di non aver riportato le condanne per le quali è prevista la decadenza di autorizzazione all'esercizio di cui al co. 5 art. 9 L.R. 02/05/2017 n. 9;
- IV. Dichiarazione del Responsabile Sanitario sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al d. lgs. 8 aprile 2013 n.39;
- V. Comunicazioni UNILAV di tutto il personale impiegato nel Centro diurno disabili in oggetto;

il quale (Dipartimento di Prevenzione) ne valuterà la congruità ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 5/2019 agli articoli 6 e 7, commi 7.4, e ne comunicherà l'esito a questa Sezione entro i successivi 30 giorni;

con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.

Si propone, inoltre, di precisare che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società Cooperativa Sociale San Bernardo a.r.l. - Onlus è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- il legale rappresentante della società Cooperativa Sociale San Bernardo a.r.l. - Onlus è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- ai sensi dell'articolo 5.3 del R.R. n. 5/2019: *"La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario"*.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti

amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L. R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

D E T E R M I N A

- di **rilasciare**, ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, co 3 della L.R. n.9/2017 e ss.mm.ii., R.R. n. 5/2019 e D.G.R. n. 793/2019 alla società Cooperativa Sociale San Bernardo Onlus a.r.l. con sede legale a Latiano, in via Giovanni Carrino n. 2, il cui rappresentante legale è il Sig. Giuseppe Natale, **l'autorizzazione all'esercizio** di un Centro diurno per soggetti disabili denominato "*Centro diurno socio-educativo e riabilitativo San Bernardo "La Vita è bella"*", ubicata nel Comune di Monopoli alla via Aldo Moro n. 83-85, per un totale di n. 30 posti, di cui il Responsabile sanitario, come dichiarato nella documentazione trasmessa dal Dipartimento di prevenzione della Asl Bari, è il dott. Michele Saccomanno nato il (...) a (...) laureato in Medicina e chirurgia presso l'Università La Sapienza di Roma nell'Anno Accademico 1976/77 con specializzazione in:
 - Ortopedia e Traumatologia rilasciata dall'Università di Bari nell'anno Accademico 1982/83;
 - Terapia Fisica e Riabilitazione rilasciata dall'Università di Milano nell'Anno Accademico 1984/85; ed iscritto all'Ordine dei Medici della provincia di Brindisi al n. 1087;

con la seguente prescrizione da sanare entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto di autorizzazione all'esercizio - pena l'inefficacia del medesimo - il legale rappresentante del Centro diurno disabili in oggetto trasmetterà a questa Sezione ed al Dipartimento di prevenzione della ASL BARI la seguente documentazione:

- I. Copia dei contratti definitivi e/o incarichi del personale impiegato nel Centro diurno disabili in oggetto nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare per tutto il personale impiegato nella struttura;
- II. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge, comprensivo di elenco nominativo di tutto il personale assunto/incaricato con indicazione specifica della data di assunzione e/o conferimento incarico;
- III. Dichiarazione sostitutiva di Atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti soggettivi del Rappresentante Legale del Centro diurno socio educativo e riabilitativo San Bernardo "La Vita è bella",

in cui si dichiara di non aver riportato le condanne per le quali è prevista la decadenza di autorizzazione all'esercizio di cui al co. 5 art. 9 L.R. 02/05/2017 n. 9;

- IV. Dichiarazione del Responsabile Sanitario sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al d. lgs. 8 aprile 2013 n.39;
- V. Comunicazioni UNILAV di tutto il personale impiegato nel Centro diurno disabili in oggetto;

il quale (Dipartimento di Prevenzione) ne valuterà la congruità ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 5/2019 agli articoli 6 e 7, commi 7.4, e ne comunicherà l'esito a questa Sezione entro i successivi 30 giorni;

con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.

Si propone, inoltre, di precisare che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società Cooperativa Sociale San Bernardo a.r.l. - Onlus è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
 - la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
 - il legale rappresentante della società Cooperativa Sociale San Bernardo a.r.l. - Onlus è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
 - ai sensi dell'articolo 5.3 del R.R. n. 5/2019: *“La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”.*
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Comune di Monopoli (comune@pec.comune.monopoli.ba.it);
 - alla società Cooperativa Sociale San Bernardo arl – Onlus, in persona del suo legale rappresentante (coopsanbernardo@pec.it)
 - al Direttore Generale della ASL BA;
 - al Direttore dell'Area Socio Sanitaria ASL BA;
 - al Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia – SUE del Comune di Monopoli;
 - al Direttore del SUAP Comune di Monopoli.

Il presente provvedimento:

- a) sarà Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.13/1994;
- b) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 14 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione
(Mauro Nicastro)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario Istruttore
(Antonia Lorusso)

Il Dirigente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza
alle Persone in condizione di Fragilità-
Assistenza Sociosanitaria
(Elena Memeo)